Bur n. 133 del 08/11/2022

(Codice interno: 487065)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1217 del 10 ottobre 2022

Alienazione dei terreni situati in Chioggia (VE) loc. Sottomarina via Barbarigo, denominati "ex ONC" (Opera Nazionale Combattenti) inseriti nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili regionali. Presa d'atto della congruità della proposta irrevocabile di acquisto pervenuta e autorizzazione all'espletamento della procedura di evidenza pubblica. L.R. 45/2017, art. 51; L.R. 7/2011, art. 16.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della congruità della proposta irrevocabile di acquisto pervenuta per i terreni situati in Chioggia, loc. Sottomarina via Barbarigo, denominati "ex ONC" (Opera Nazionale Combattenti). Si autorizza conseguentemente, ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2011 come modificato dall'art. 51, L.R. 45/2017, l'espletamento della procedura di asta pubblica.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

I terreni situati in Sottomarina di Chioggia (VE), catastalmente censiti al C.T. Comune Chioggia fg. 43 mapp.li 283-284, superficie totale mq 5.303, sono stati inseriti nel Piano delle alienazioni approvato con DGR 108/2011 e il loro inserimento è stato confermato nelle successive DDGR n. 711/2017, n. 1148/2018, n. 1340/2019 e n. 787/2021.

Il valore di stima sommaria attribuito ai terreni nel 2011 dai tecnici regionali ai fini della redazione del predetto Piano è stato pari ad euro 17.500,00, tuttavia sino ad oggi non sono stati oggetto di aste.

I predetti beni provengono dall'Opera Nazionale Combattenti, Ente soppresso ai sensi dell'art. 113 del DPR 616/1977 e dell'art. 1bis L. n. 641/1978. Il successivo DPR 31.03.1979 adottato ai sensi del DPR 616/1977, ha disposto che i beni patrimoniali dell'Ente in parola situati nelle regioni a statuto ordinario fossero trasferiti alle regioni nel cui territorio sono situati. La Regione del Veneto con decreto del Presidente di Giunta Regionale n. 267 del 27.11.2006, ne ha quindi disposto la trascrizione a proprio favore, avvenuta in data 05.01.2007.

L'art. 51 della LR 45/2017 ha introdotto alcune significative modifiche alla LR 7/2011 e consente, tra l'altro, che "*ad avvenuta approvazione del piano di cui al comma 1, gli enti pubblici o soggetti privati possono, in relazione ai beni compresi nel piano per i quali non sia ancora stata avviata una delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica, ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, avente validità non inferiore a duecentoquaranta giorni, che è sottoposta ad esame di congruità da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3 quater, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della proposta medesima, avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato*".

In tale contesto, in data 14.05.2021––– prot. 222900 è pervenuta una prima proposta irrevocabile di acquisto dell'importo di euro 18.000,00 da parte del sig. Boscolo Soramio Giorgio residente in Sottomarina di Chioggia (VE) che, alla luce della normativa citata e del tempo trascorso, necessitava di una valutazione di congruità.

Con relazione datata 10.02.2022 con prot. 61647 il tecnico geom. Luca Vescovo con studio in Pianiga (VE), incaricato dagli uffici regionali a redigere la relazione di congruità della proposta di acquisto ha ritenuto non congrua la proposta pervenuta in quanto non allineata agli attuali valori di mercato ed alla destinazione urbanistica dei terreni, stimando i terreni per l'importo di euro 68.000,00.

In data 17.02.2022 con prot. 73328 è pervenuta agli uffici una proposta irrevocabile di acquisto presentata congiuntamente dai signori Boscolo Soramio Giorgio, Boscolo Soramio Raffaella, Boscolo Soramio Paola, dell'importo di euro 68.000,00, corredata da idoneo deposito cauzionale.

L'offerta è risultata congrua alla luce della richiamata valutazione estimativa aggiornata, pertanto la Direzione Gestione del Patrimonio ritiene di procedere all'espletamento della successiva fase di asta pubblica come previsto dall'art. 16, commi 3-quinquies e 3-sexies, L.R. 7/2011, stabilendo di assumere quale base d'asta l'importo congruito, pari ad euro 68.000,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18.03.2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 16;

VISTA la L.R. 30.12.2016 n. 30, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", art. 26;

VISTE le DDGR n. 957 del 05.06.2012; n. 1486 del 31.07.2012; n. 2118 del 23.10.2012; n. 810 del 04.06.2013; n. 2348 del 16.12.2014; n. 1298 del 28.09.2015; n. 1754 del 01.12.2015; n. 339 del 24.03.2016; n. 2279 del 30.12.2016; n. 711 del 29.05.2017; n. 1148 del 07.08.2018; n. 1340 del 23.09.2019 e n. 787 del 22.06.2021;

VISTO l'art. 16, comma 3 della legge regionale L.R. 18.03.2011, n. 7;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della congruità della proposta irrevocabile di acquisto dei terreni situati in Chioggia (VE) loc. Sottomarina via Barbarigo, catastalmente censiti al C.T. Comune Chioggia fg. 43 mapp.li 283-284 denominati "ex ONC" (Opera Nazionale Combattenti) per l'importo di euro 68.000,00;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione Gestione del Patrimonio all'espletamento delle previste procedure ad evidenza pubblica ed agli adempimenti conseguenti;
4. di autorizzare sin d'ora, in esito alla proceduta di evidenza pubblica, l'alienazione del bene al migliore offerente;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale ;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.